



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

ESERCITAZIONE DI LUNEDÌ 16 GIUGNO 2025

PER LA SIMULAZIONE DI UNA CONTROVERSIA CIVILE

CONDOTTA DAGLI AVVOCATI TUTORI

LUCA BELLONI PERESSUTTI, LUCA DONÀ E FRANCESCO LOVISETTO

Avvertenza. L'esercitazione richiede di individuare gli elementi di fatto rilevanti tra quelli forniti dalla traccia e di qualificare giuridicamente la fattispecie, elaborando una linea di difesa in funzione delle esigenze difensive del soggetto assistito ed ipotizzando altresì le possibili difese della controparte in modo da predisporre le eccezioni e gli argomenti più idonei per confutarle.

L'elaborato che segue ripercorre lo svolgimento dell'esercitazione, rappresentato da una succinta analisi degli istituti coinvolti e delle norme di riferimento, dalla illustrazione delle linee difensive di ciascuna delle parti e dal richiamo alle massime giurisprudenziali rilevanti.

Il caso

Tizio promette di vendere alla Società Alfa S.r.l. il proprio immobile mediante contratto concluso in data 3 Giugno 2024, avente forma scritta, nel quale tra l'altro:

- Alfa versa a Tizio a titolo di principio di pagamento l'importo di Euro 50.000,00= a fronte del complessivo prezzo concordato in Euro 300.000,00=;
- Tizio si impegna a porre in essere entro 3 mesi dalla conclusione del contratto una serie di opere edilizie sull'immobile, necessarie per rendere quest'ultimo idoneo all'uso che Alfa intende farne;
- entrambe le parti concordano di consentire all'altra di sostituire altro soggetto a sé nei rapporti derivanti dal contratto.

Dopo 6 mesi dalla conclusione del contratto, e dopo aver verificato che Tizio non ha realizzato alcuna delle opere che lo stesso si era impegnato a realizzare, Alfa S.r.l. conclude con Beta S.r.l. un diverso contratto mediante il quale cede a Beta "ogni credito e diritto, nessuno escluso, ad essa Alfa S.r.l. spettante nei confronti di Tizio, derivante dal contratto 3 Giugno 2024", contratto della cui stipulazione viene fatta formale notifica a Tizio.

Poco dopo tale cessione, Beta S.r.l., verificato che le opere che Tizio doveva eseguire sull'immobile sono rimaste totalmente ineseguite, conviene in giudizio Tizio per vedere dichiarata la risoluzione del contratto 3 Giugno 2024 per inadempimento dello stesso Tizio e per vedere risarcito l'intero danno subito, che viene indicato in Euro 150.000,00= in relazione ai complessivi costi affrontati da Beta S.r.l. per addivenire all'operazione.

Tizio si rivolge ad un legale per le difese del caso, rappresentandogli che effettivamente egli non ha dato corso agli interventi edilizi che si era impegnato a realizzare.

Norme di riferimento

Art. 1260 c.c.	Cessione di credito
Art. 1406-1407 c.c.	Cessione del contratto (nozione)
Art. 1407 c.c.	Cessione del contratto (forma)
Art. 1453 c.c.	Risoluzione per inadempimento
Art. 1362 c.c.	Interpretazione del contratto
Art. 1218 c.c.	Responsabilità del debitore

Principali sentenze di riferimento

- Cass. Civ. 29.3.2024 n. 8579
Cass. Civ. 6.7.2018 n. 17727
Cass. Civ. 22.11.2019 n. 30525
Cass. Civ. 22.1.2010 n. 1204
Cass. Civ. Sez. Lavoro 21.9.2022 n. 2768
Cass. Civ. Sez. Unite 20.11.2007 n. 24004
Cass. Civ. 15.3.2004 n. 5244
Cass. Civ. 3.11.2023 n. 30536
Cass. Civ. 13.2.2015 n. 2869
Cass. Civ. 12.6.2020 n. 11348

Gli istituti che vengono in rilievo

(1) Cessione di contratto e cessione di credito: brevi cenni

(1.1) la **cessione di contratto** è costituita da un negozio complesso di trasmissione che interviene tra cedente, cessionario e contraente ceduto e attua una successione a titolo particolare nel rapporto negoziale.

Oggetto della cessione è l'intera posizione contrattuale, che si trasferisce al cessionario, il quale subentra in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto, assumendo la posizione del cedente.

Il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo del negozio.

Detto consenso può essere:

- espresso o tacito, e in tale ultimo caso può emergere anche da comportamenti concludenti, purchè sia manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere la modifica soggettiva del contratto propria di tale strumento;

- preventivo (cfr. 1407, I comma c.c.), contestuale o successivo, purchè, in tale ultimo caso, il consenso del contraente ceduto intervenga allorquando è ancora efficace il consenso tra cedente e cessionario.

La cessione del contratto non è soggetta a particolari oneri formali, tranne che per l'ipotesi in cui il contratto ceduto richieda una forma particolare. In tale ultimo caso, siffatta forma è richiesta, quindi, anche per il consenso del contraente ceduto;

(1.2) **la cessione di credito** descrive una ipotesi di modifica soggettiva concernente il lato attivo di un rapporto obbligatorio: la disciplina codicistica non si occupa di definire lo strumento negoziale e detta, quindi, soltanto delle norme di disciplina riferite al negozio ed al rapporto di cessione del credito che, per quanto non disciplinato dalle norme di cui agli art.li 1260 e ss. c.c., deve essere integrata mediante le norme proprie del tipo negoziale prescelto dalle parti per attuare il trasferimento del credito stesso (il c.d. titolo della cessione del credito). Ad es.: cessione di credito a titolo di vendita, a titolo di donazione

Parimenti variabile è la funzione concreta della cessione: ad es., a scopo di garanzia, a scopo solutorio.

La cessione di credito viene, altresì, definita come un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del cessionario nel medesimo rapporto obbligatorio già facente capo al cedente.

La forma è libera (salvo l'eventualità che la cessione sia a titolo donativo).

Il rapporto negoziale originario rimane integro e viene trasferito esclusivamente un singolo elemento di questo: non vi è, pertanto, necessità del consenso del contraente ceduto, poiché quest'ultimo non è elemento costitutivo della cessione del credito, né diviene parte del negozio che ha originato il credito.

(1.3) Nell'ambito specifico del contratto preliminare, va distinta la cessione del contratto preliminare ex art. 1406 e ss. c.c. dal contratto preliminare per persona da nominare ex art. 1401 e ss. c.c.: nella prima il subentro del terzo nella posizione del promittente acquirente originario avviene a titolo derivato e con efficacia *ex nunc*; nel caso del preliminare per persona da nominare, il terzo nominato subentra nella posizione del cedente *ex tunc*, vale a dire dal momento della stipulazione del contratto preliminare.

(2) **Cessione di credito e cessione di contratto: la differenza con riguardo alle azioni contrattuali ed in particolare all'azione di risoluzione per inadempimento**

(2.1) Si tratta di valutare se, in relazione ai due distinti istituti anzidetti, si registrino diverse conseguenze con riguardo alle azioni discendenti dal contratto esercitabili, e, in particolare, con riguardo all'azione di risoluzione.

Al riguardo, la giurisprudenza si è attestata sulla seguente posizione:

- la cessione del contratto opera il trasferimento dell'intera posizione contrattuale: ne discende che il cessionario, avendo acquistato l'intero complesso di diritti ed obblighi già facenti capo al cedente, potrà esercitare l'azione di risoluzione contrattuale, ad esempio per l'ipotesi di inadempimento altrui;

- la cessione di credito, di contro, determina esclusivamente il trasferimento del credito derivante dal contratto, ma non la trasmissione dell'intera sfera di posizioni di cui è titolare il cedente. Ne deriva uno sdoppiamento tra situazioni e posizioni derivanti dal contratto che rimangono in capo al cedente e il diritto di credito derivante dal contratto, che, con le relative garanzie, si trasferisce al cessionario.

L'azione di risoluzione per inadempimento afferisce alla titolarità del rapporto negoziale e rimane, pertanto, in capo al cedente anche dopo la cessione del credito; non si trasferisce al cessionario, il quale, non essendo mai divenuto parte del negozio originante il credito, non è titolare delle azioni afferenti tale contratto.

Identica soluzione si deve estendere alle altre azioni afferenti il negozio originario (nullità; annullamento).

(2.2)

A precisazione di quanto sopra, va distinto il piano delle azioni dal piano delle eccezioni e, correlativamente, va distinta la prospettiva soggettiva del cessionario da quella del debitore/contraente ceduto.

Per il debitore ceduto la cessione di credito – proprio in relazione al fatto che opera a prescindere da un suo consenso – non può determinare alcuna modifica peggiorativa, né può precludere l'esercizio di diritti ed azioni derivanti dal rapporto originario.

(a) Al debitore ceduto che si veda convenuto in giudizio dal cessionario per l'adempimento del credito oggetto di cessione certamente è consentito sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario: eccezione di inadempimento, eccezione di nullità, eccezione di annullabilità (Cass. Civ. 5.2.1988 n. 1257; Cass. Civ. 3.11.2023 n. 30536), in generale con la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. Civ. 17.1. 2001 n. 575).

(b) Il debitore ceduto che, invece, ritenga di promuovere una azione contrattuale dovrà valutare il contenuto della propria domanda al fine di individuare il legittimo passivo.

Applicazione dei principi sopra esposti al caso proposto

(3) Nel caso che qui occupa, pertanto:

- (3.1)** ove ricorra una **cessione del contratto**, Beta potrà legittimamente affermare la propria legittimazione ad agire nei confronti di Tizio, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto e formulando la conseguente domanda risarcitoria;
- (3.2)** ove ricorra una **cessione del credito**, Beta non potrà agire contro Tizio, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso Tizio.

(4) La posizione di BETA

Beta, ha già proposto azione di risoluzione per inadempimento.

Può modificare questa domanda e introdurre, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione svolta da Tizio, una domanda di adempimento?

Le norme processuali lo consentono (cfr. art. 171ter c.p.c. n. 1, che consente di proporre nella prima memoria integrativa le domande nuove che siano conseguenza delle difese dell'altra parte).

Le norme sostanziali? No, a termini dell'art. 1453, comma 2 c.c.

A fronte di questo argomento, si potrebbe sostenere che la norma presuppone la legittimazione in capo a chi ha agito in risoluzione; nel caso di specie, difettando la legittimazione alla risoluzione ed essendo emersa la circostanza soltanto all'esito delle difese di Tizio, potrebbe invocarsi la legittimità della domanda di adempimento, in difetto dell'esistenza stessa, in capo a Beta, di una alternativa rilevante a termini dell'art. 1453, comma 2 c.c.

Nel caso di specie, in ossequio alla disciplina codicistica, consideriamo che la domanda di adempimento non sia ammissibile. Beta dovrà, pertanto, coltivare la domanda di risoluzione, sostenendo che la cessione intervenuta con Alfa integra una cessione di contratto.

A tal fine, sosterrà:

- (4.1) anzitutto, che ricorrono tutti gli elementi costitutivi della cessione di contratto. Il consenso del contraente ceduto è integrato, a termini dell'art. 1407 c.c. dalla clausola negoziale mediante la quale le parti hanno convenuto di consentire ciascuna all'altra di sostituire altro soggetto a sé nei rapporti derivanti dal contratto; l'avvenuta notifica a Tizio dell'intervenuta cessione ha reso, poi, efficace la modifica soggettiva operata con la detta cessione di contratto;
- (4.2) - che l'oggetto del contratto deve ricondursi non al solo diritto di credito, bensì all'intera posizione contrattuale già facente capo ad Alfa. In tal senso valorizzerà:
- (a) sia una interpretazione letterale del contratto, focalizzando l'attenzione sul fatto che espressamente Alfa e Beta non hanno circoscritto la loro volontà al solo credito, ma l'hanno estesa anche alle altre posizioni giuridiche afferenti il contratto, in particolare completandola con la locuzione di chiusura "nessuno escluso" che univocamente intende ricomprendere nell'oggetto della cessione l'intero complesso dei rapporti giuridici derivanti dal contratto originariamente concluso tra Alfa e Tizio;
- (b) sia una interpretazione del contratto legata alla valutazione della condotta delle parti, prima e dopo il contratto. In particolare, viene in rilievo la circostanza che Alfa sia addivenuta alla scelta di procedere alla cessione dopo aver riscontrato l'inadempimento di Tizio. Si tratta di una opzione che è incompatibile con la cessione del credito (che implicherebbe il permanere in capo alla stessa Alfa dell'azione di risoluzione per inadempimento) e che, invece, rende evidente la volontà di Alfa di integralmente trasferire a Beta l'intero complesso delle posizioni ed azioni tutte discendenti dal contratto concluso con Tizio;
- (c) sia una interpretazione del contratto legata al momento in cui interviene il negozio Alfa/Beta: in tale epoca, nessuna delle parti aveva integralmente eseguito le proprie prestazioni, cosicchè la circostanza che sia intervenuto il trasferimento da parte di Alfa pare riconducibile più alla cessione della complessiva posizione negoziale che alla cessione del solo credito, che meglio si attaglierebbe alla situazione in cui il cedente già ha eseguito per intero le proprie prestazioni ed è solo titolare di posizioni attive;
- (d) sia, da ultimo, una interpretazione del contratto legata al contesto negoziale nel quale si forma la volontà di Alfa e Beta. Non esiste, infatti, un "credito pecunionario" di Alfa nei confronti di Tizio, ed esiste soltanto un diritto che si sostanzia nella pretesa

dell'adempimento di Tizio agli obblighi su questo gravanti in dipendenza del contratto 3.6.2024. Il trasferimento del "credito" pertanto costituisce figura che pare attagliarsi ad una complessiva situazione negoziale, ciò che riconduce la cessione ad una cessione di contratto e non ad una cessione di credito.

(5) La posizione di Tizio

- (5.1) Tizio, nel merito - e salvo quanto appresso, sub (5.2) - non ha argomenti difensivi, essendo pacifici ed incontestati i suoi inadempimenti.
Egli, pertanto, affiderà le sue difese al difetto di legittimazione attiva in capo a Beta, sostenendo che il contratto Alfa/Beta integra una cessione di credito.
A tal fine:
(5.1.1) potrebbe cercare di sostenere che manchi il consenso di Tizio alla cessione del contratto. In questo senso, dovrebbe valorizzare quell'orientamento interpretativo sviluppatosi proprio con specifico riferimento alle clausole contenute nei contratti preliminari, per il quale la – piuttosto ordinaria – formula con cui l'acquirente si riserva di acquistare per persona da nominare (che pure può configurare un consenso preventivo alla cessione del contratto) può integrare anche il diverso istituto della vendita per persona da nominare. Poiché nel caso il contratto Alfa/Tizio è un contratto preliminare, e la designazione di Beta è pervenuta oltre i 3 giorni di cui l'art. 1402 c.c., il contratto è rimasto in capo ad Alfa. La successiva cessione a Beta, priva del consenso di Tizio, può riguardare, quindi, il solo credito;
(5.1.2) sosterrà che l'oggetto del contratto Alfa/Beta è ben chiaro nel circoscrivere lo stesso al credito, in ciò valorizzando:
(a) sia l'interpretazione letterale del contratto stesso, che fa espresso riferimento al "credito" ed al "diritto, nessuno escluso", in tal modo sancendo con chiarezza la volontà delle parti di ricomprendere nella cessione esclusivamente le posizioni di cui al lato attivo dell'originario rapporto negoziale, con espressa esclusione delle posizioni "passive" e comunque degli obblighi, ciò che esclude possa ricorrere una cessione di contratto;
(b) sia l'interpretazione legata alla valutazione della condotta delle parti, in ciò dovendosi rimarcare la circostanza che Alfa neppure abbia chiesto il consenso di Tizio alla cessione, essendosi limitata a concludere il contratto con Beta ed a notificare la detta cessione, in tal modo dando corso ad una attività pienamente coerente con quella che caratterizza la cessione di crediti;
- (5.2) Al di là del tema riferito alla legittimazione di Beta, Tizio svolgerà comunque tutte le eccezioni afferenti "il merito" della domanda di risoluzione introdotta da Beta, ove esistenti.
La traccia non offre elementi per delinearne il possibile contenuto, ma questo è agevolmente immaginabile: anzitutto, Tizio invocherà l'art. 1455 c.c., affermando che la mancata realizzazione delle opere non configura un inadempimento di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.

(6) L'acconto versato

La traccia nulla dice in ordine alla restituzione dell'aconto versato a suo tempo da Alfa.

Beta potrebbe formulare detta domanda, come ulteriore conseguenza della chiesta risoluzione?

Sì. In coerenza con quanto sopra visto in relazione al carattere “complessivo” del trasferimento della posizione contrattuale che si attua con la cessione del contratto, anche la restituzione dell’acconto rientra tra i diritti esercitabili da Beta, dovendosi intendere che il negozio Alfa/Beta abbia disciplinato, con l’insieme delle posizioni giuridiche derivanti dal contratto Alfa/Tizio, anche la sorte dell’aconto a suo tempo versato (sempre che il detto contratto venga interpretato quale una “cessione di contratto”)

(7) **La domanda risarcitoria**

Rimane un ultimo aspetto.

Beta ha svolto in giudizio una domanda risarcitoria, che costituisce la conseguenza della chiesta risoluzione del contratto per inadempimento di Tizio.

Ove il contratto Alfa/Beta sia qualificato come una cessione di contratto non sorgono problemi, poiché la domanda di risoluzione potrà essere vagliata nel merito, senza che sorgano problemi di legittimazione attiva di Beta.

Ma nel caso in cui, di contro, il contratto venga qualificato come una cessione di credito, sarà possibile per Beta, in via subordinata e per tale denegata ipotesi, coltivare comunque la domanda risarcitoria nei confronti di Tizio?

Sul punto:

(7.1) Anzitutto, sembra potersi escludere che il venir meno dell’azione di risoluzione comporti, di per sé, un automatico effetto ostativo all’accoglimento della domanda risarcitoria.

Si tratta, infatti, di due rimedi autonomi ed indipendenti: tale autonomia implica che la domanda risarcitoria derivante dall’altrui inadempimento ex art. 1218 c.c. può essere introdotta anche in assenza della domanda di risoluzione.

(7.2) L’azione di risarcimento per danni da inadempimento, dunque, in caso di cessione di credito si trasferisce al cessionario o rimane in capo al cedente?

A tale riguardo:

(a) applicando in termini rigorosi quanto sopra detto, sulla scorta del principio scandito dalla Cassazione con riguardo alla “scissione” delle posizioni negoziali operata mediante la cessione del credito, sembrerebbe doversi concludere che il cessionario del credito nulla acquisti, al di là del credito e delle garanzie di questo, cosicché gli sarebbe concessa esclusivamente l’azione di adempimento ovvero, in mancanza, l’attivazione delle garanzie idonee per pervenire all’adempimento. Un tale orientamento sarebbe sostenuto da **Tizio** per negare, pertanto, il diritto di Beta di coltivare la domanda risarcitoria nei suoi confronti, trattandosi di domanda rimasta nel perimetro delle posizioni facenti capo al cedente Alfa;

(b) sotto contrario profilo, però, la realtà è che dopo la cessione del credito l’unico soggetto interessato all’adempimento altrui è il cessionario, poiché proprio in questo si sostanzia il “credito” acquistato. In tal senso, pertanto, è il cessionario il soggetto sul quale produce i suoi effetti la condotta inadempiente di Tizio e che, pertanto, subisce le conseguenze di tale inadempimento. Questa posizione sarà sostenuta da **Beta** per invocare la propria legittimazione a far valere i diritti risarcitorii derivanti dall’inadempimento di Tizio.

(7.3) Per l'ipotesi in cui la domanda risarcitoria permanga e venga coltivata, anche se priva della domanda di risoluzione di cui essa, nell'originario impianto di Beta, costituiva conseguenza, si renderà necessaria, da parte di Beta, una integrazione, tenuto conto che non vi è coincidenza tra il danno da risoluzione ed il danno da inadempimento.

(8) Litisconsorzio (cenno)

Rimane un ultimo aspetto.

Si configura un litisconsorzio necessario di Alfa, con esigenza che questa partecipi al giudizio?

Sul punto, si vedano Cass., Sez. III, 13.5.2021, n. 12890:

Poiché la cessione del contratto ex articoli 1406 e seguenti del Cc configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia a oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accettare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Cass., Sez. VI, 16.9.2018, n. 21995:

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.

Verosimilmente, la domanda di risoluzione (del contratto Alfa/Beta) e la domanda risarcitoria richiedono soltanto un accertamento incidentale del rapporto Alfa/Beta, che non originerebbe, quindi, un litisconsorzio necessario.

Massime rilevanti

Sulla cessione di contratto in generale

- “*Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario.*” (Cass. Civ. 22.11.2019 n. 30525)

Sui differenti effetti della cessione di credito e della cessione di contratto sull'azione di risoluzione per inadempimento:

- “*E' la cessione del contratto a operare il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi e invece la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è*

trasferito al cessionario; dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione; non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass Civ. 29.3.2024 n. 8579)

- “[...] nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto; nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "credитore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario” (Cass. Civ. 6.7.2018 n. 17727)

Sui limiti alla cedibilità del contratto:

- “Poiché, ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l’accolto del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall’altra parte e non invece la cessione del contratto”. (Cass. Civ. 22.1.2010 n. 1204)

Sul consenso idoneo ai fini del perfezionamento della cessione di contratto:

- “il consenso alla cessione, il quale può anche essere successivo all’atto intervenuto tra cedente e cessionario, può essere, oltre che espresso, anche tacito, purchè venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto” (Cass. Civ. Sez. Lavoro 21.9.2022 n. 2768)
- “Nell’ipotesi di cessione del contratto, rispetto alla quale il consenso del contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente, si realizza una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella posizione giuridica attiva e passiva dell’originario contraente cedente, il che comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola con la quale le parti originarie abbiano validamente stabilito che le controversie insorgenti dal contratto fossero attribuite alla giurisdizione del giudice straniero” (Cass. Civ. Sez. Unite 20.11.2007 n. 24004)
- “La cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia

dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all'accordo tra cedente e cessionario, l'accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.” (Cass. Civ. 15.3.2004 n. 5244)

Sul regime di azioni ed eccezioni del debitore ceduto a seguito di cessione di credito

- “*La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio*” (Cass. Civ. 3.11.2023 n. 30536)
- “*In materia di "factoring", nell'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione del prezzo, conseguente all'esistenza di vizi della cosa venduta, spetta alla società venditrice e non al "factor", atteso che quest'ultimo non è cessionario del contratto di compravendita ma soltanto del credito relativo al corrispettivo, e che il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al "factor", ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non già agire direttamente contro il "factor" con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto al quale costui è rimasto estraneo*” (Cass. Civ. 13.2.2015 n. 2869)

Sull'interpretazione del contratto (tra le moltissime)

- “*In tema di interpretazione del contratto, i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento complessivo da esse tenuto prima e dopo la conclusione del contratto. La prevalenza del significato letterale delle parole è subordinata alla compatibilità del testo con la volontà manifestata e con gli elementi extratestuali ad essa relativi.*” (Cass. Civ. 14.4.2025 n. 9782)
- “*L'interpretazione degli atti negoziali è prerogativa del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se rispetta i criteri legali dell'ermeneutica contrattuale. Questa va condotta considerando sia il senso letterale delle espressioni usate che la ratio del preceitto contrattuale, fondendosi e armonizzandosi nell'apprezzamento dell'atto negoziale*” (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8.4.2025 n. 9246)
- “*La corretta interpretazione di una scrittura privata, in relazione agli accordi successori, deve essere effettuata considerando il testo letterale del documento, il comportamento delle parti e il contesto sistematico dell'accordo. L'interpretazione deve dunque riflettere la reale volontà delle parti implicate e non può estendersi oltre quanto espressamente concordato se non chiaramente deducibile dai presenti elementi.*” (Cass. Civ. 11.3.2025 n. 6468)

Sul rapporto tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la domanda di risarcimento del danno per inadempimento

- “*La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione*” (Cass. Civ. 12.6.2020 n. 11348)

- “Il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale può essere chiesto ex art. 1218 c.c. indipendentemente dalla risoluzione del contratto che lo stesso inadempimento giustificherebbe (art. 1453c.c.), e quindi anche se non si agisce per la detta risoluzione”. (Cass. Civ. 23.7.2002 n. 10741)